Gli onori da tributare all'immagine imperiale secondo CTh. 15.4.1

I. Il contenuto dell'intervento imperiale

Analizzando il tema della statuaria e ritrattistica imperiale in rapporto alla disciplina del decoro urbano è capitato che mi imbattessi nell'intervento normativo accolto in CTh. 15.4.1. Non presentando legami diretti con l'indagine che mi impegnava, la fonte è però rimasta estranea alle riflessioni elaborate nell'occasione¹.

Ciò posto, mi è parso che il provvedimento potesse ragionevolmente meritare di diventare oggetto di autonomo approfondimento, testimoniando un mutamento di prospettiva nella definizione degli onori da tributarsi alle riproduzioni dell'immagine dell'imperatore, oggetti sulla cui rilevanza e tutela la dottrina non ha mai cessato di concentrare l'attenzione². Le brevi osservazioni affidate a queste pagine vogliono costituire un modesto contributo in argomento.

La costituzione esaurisce da sola i contenuti del Titolo *De imaginibus imperialibus* del Codice Teodosiano ed è riproposta, limitatamente al *principium*, in C. 1.24.2. Il suo tenore è il seguente:

(Imp. Theodosius a. et Valentinianus caes. Aetio praefecto praetorio) (a. 425): Si quando nostrae statuae vel imagines eriguntur seu diebus, ut adsolet, festis sive communibus, adsit iudex sine adorationis ambitioso fastigio, ut ornamentum diei vel loco et nostrae recordationi sui probet accessisse praesentiam. 1. Ludis quoque simulacra proposita tantum in animis concurrentum mentisque secretis nostrum numen et laudes vigere demonstrent; excedens cultura hominum dignitatem superno numini reservetur.

Come preannunciato dall'esordio («Si quando...»), il testo annovera una serie di istruzioni fornite dalla cancelleria imperiale di Teodosio II al prefetto del

DOI CODE: 10.1285/i22402772a10p99

¹ Il riferimento è a G. Greco, *Un divieto di affissione del IV secolo d.C.*, in G.M. Esposito, F. Fasolino (a c. di), *Cura e tutela dei beni culturali*, Padova 2020, 185 ss., apparso anche in *Iura & Legal Systems* 8, 2020, 2, B (2), 19 ss.

² Utili riferimenti, a riguardo, possono ad es. rinvenirsi in R.A. Bauman, *Impietas in principem: A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.*, Münich 1974 e nel più recente R. Scevola, *Usi e abusi del corpo nella 'damnatio memoriae' del principe*, in L. Garofalo (a c. di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche* I, Pisa 2015, 383 ss. ma si v. pure l'ulteriore letteratura richiamata oltre.

pretorio di Oriente Aetius, di cui non è dato rinvenire altra menzione nella codificazione teodosiana.

Stando alle indicazioni diramate, il funzionario («iudex»)³ che partecipi alle celebrazioni indette per la collocazione di statue⁴ o immagini del princeps, si tratti o meno di giorni festivi, è chiamato a tenere un contegno particolarmente discreto, scevro da fastose manifestazioni di adorazione. Il suo intervento alla cerimonia deve infatti ritenersi preordinato soltanto a dare lustro alla ricorrenza, al luogo e al ricordo del sovrano. Quando poi le stesse riproduzioni siano esposte in occasione di pubblici spettacoli, è necessario che l'ammirazione rimanga confinata nell'animo e nella mente di chi vi assista («in animis concurrentum mentisque secretis»), perché gli onori che eccedono la magnificenza che può essere vantata da un essere umano vanno riservati unicamente a Dio («excedens cultura hominum dignitatem superno numini reservetur»).

Il provvedimento, senza derogare alla necessità che si renda omaggio all'imperatore, specie in occasione di particolari ricorrenze, si preoccupa di imporre che il cerimoniale sia ispirato ad equilibrio e moderazione. A tale risultato tende attraverso una serie di circonlocuzioni il cui senso sembra potersi apprezzare pienamente soltanto richiamando la valenza politica e ideologica assunta dai ritratti e dalle statue del *princeps* in epoca classica e le trasformazioni intervenute in argomento con l'affermarsi del cristianesimo.

II. La valenza politica ed ideologica delle immagini del 'princeps'

Mentre non risultano di agevole soluzione i dubbi circa la possibilità che Roma antica abbia conosciuto una costituzione in senso formale⁵, appaiono for-

³ Il sostantivo, nel caso di specie, sembra indicare il magistrato tardoantico, che cumula in sé poteri amministrativi e giurisdizionali, in ossequio all'ipotesi per cui, solo a partire dall'emanazione del Codice Teodosiano, nella legislazione orientale si sarebbe cominciata a profilare la figura di uno *iudex* non onerato di mansioni amministrative ma con compiti ristretti alla conduzione dei processi (cfr. S. Barbati, *Studi sui 'iudices' nel diritto romano tardo antico*, Milano 2012, 609 ss.).

⁴ Sull'origine della statuaria con funzione di culto e la progressiva antropomorfizzazione delle riproduzioni, mutuate poi in campo profano per rispondere a bisogni celebrativi o anche solo estetici, v. C. Picard, *s.v.* 'Statua', in C. Daremberg, E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines* IV.2, Paris 1873, 1469 ss.

⁵ Tra i favorevoli all'idea, ad es., Ch. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna 1990, 49 ss. e G. Giliberti, '*Constitutio' e costituzione*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 1, 2014, 1 ss. per il quale «In effetti, in età repubblicana le cariche erano attribuite e le decisioni politiche venivano prese sulla base di precise procedure. Circolavano regolamenti e istruzioni pratiche ad uso dei magistrati, opera di antiquari come Varrone, o di veri *prudentes* del diritto pubblico. Venivano composti manuali giuspubblicistici, come i *Libri magistratum* di Sempronio

se più definiti i meccanismi che, sia pure con incidenza variabile in base alle epoche, consentirono alla persona dell'imperatore di incarnare la sintesi, anche soltanto in termini politico-ideologici, di prerogative supreme di governo, in continuità con schemi che la *civitas* aveva sperimentato in passato.

Chiaramente finalizzato a conferire legittimazione doveva essere il collegamento tra la suprema carica e il *populus*⁶, ottenuto in via diretta o per mezzo degli organi che ne erano espressione. La rilevanza di un legame siffatto sembra profilarsi sin dagli esordi del principato, quando Ottaviano, preoccupato di giustificare la primazia acquisita sulla scena politica all'esito del dilaniante conflitto che lo aveva visto vincitore, richiamò a fondamento delle proprie azioni il mandato derivatogli da una 'coniuratio Italiae et provinciarum'⁷, presentandosi poi quale destinatario di un 'consensus universorum'⁸.

Preoccupazioni analoghe sembrano rinvenirsi, con Vespasiano, nel ricorso alla *lex de imperio*⁹. Quale che fosse l'effettiva rilevanza del provvedimento sul

Tuditano (console nel 129) e i *Libri de potestatibus* di Congo Graccano, schierati rispettivamente con gli ottimati e i *populares*. Cicerone, nel libro II del *De Republica*, tracciava le linee di una vera e propria 'storia costituzionale romana'. Nel *De Legibus* proponeva una riforma costituzionale, volta a contenere le rivendicazioni dei *populares*, e si scandalizzava per il fatto che i '*publica iura*, *quae sunt propria civitatis atque imperii*' fossero così poco conosciuti dai magistrati ('*quid de iure populi Romani?*')» (p. 5). In senso contrario, v. G. Rebuffa, *Costituzioni e costituzionalismi*, Torino 1990, 9 ss.; G. Mancuso, *Forma di stato e forma di governo nell'esperienza costituzionale greco-romana*, Catania 1995, 45 ss.; P. Cerami, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino, 1996 59; Id., *Costituzione e interpretazione dei principi costituzionali nel sistema istituzionale dalla libera 'res publica'*, in L. Labruna (dir.), *Tradizione romanistica e costituzione* I, Napoli 2006, 633 ss.

6 Della copiosa letteratura sulla nozione di *populus* ed il suo coinvolgimento nelle dinamiche di esercizio del potere risulta impossibile una ricognizione esaustiva. Per un quadro delle principali questioni oggetto di studio, cfr. F. De Martino, *Storia della Costituzione Romana* 1, Napoli 1972², 187 ss.; P. Catalano, 'Populus Romanus Quirites', Torino 1974, 155 ss.; L. Peppe, s.v. Popolo (Diritto romano), in ED. 34, Milano 1985, 315 ss.; P. Catalano, *Il 'populus Romanus'* e il problema delle persone giuridiche, in Apollinaris 63, 1990, 1-2, 9 ss.; A. Valvo, 'Populus', 'nobilitas' e potere a Roma fra III e II secolo a.C., in G. Urso (a c. di), Popolo e potere nel mondo antico. Atti del Convegno internazionale, Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004, Pisa 2005, 71 ss.; V. Neri, Concetto politico e concetto ecclesiale di 'populus' nella tarda antichità, in Urso (a c. di), Popolo e potere nel mondo antico cit. 215 ss.; G. Lobrano, Dottrine della 'inesistenza' della costituzione e il modello del 'diritto pubblico romano', in Diritto@Storia 5, 2006, 1 ss.; J. Connolly, Crowd Politics: The Myth of the 'Populus Romanus', in J.T. Schnapp, M. Tiews (a c. di), Crowds, Standford 2006, 77 ss.; V. Marotta, 'Populus' e 'princeps' nel diritto pubblico d'età imperiale. Storici, biografi e giuristi, in SDHI. 80, 2014, 599 ss.

⁷ Res gestae 25.2.

⁸ Res gestae 34.1.

⁹ L'esame dei contenuti e dei risvolti del provvedimento, il cui testo è parzialmente noto grazie al reperto epigrafico riprodotto in CIL. VI 930, 31207 = ILS. 244, costituisce la chiave di

piano del diritto, esso attesta la volontà di preservare, anche solo nelle forme esteriori, un legame tra il futuro artefice delle sorti politiche collettive e corpi più o meno estesi della cittadinanza (senatori, membri dei comizi, *milites*)¹⁰.

Lungo un diverso versante, la legittimazione della primazia politica del prin-

volta di tutte le indagini riguardanti l'investitura e la legittimazione del princeps. In tema, v. Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht 2.2, Leipzig 1875, 876 ss.; H. Last, The 'Princeps' and the Constitution, in S.A. Cook, F.E. Adcock, M.P. Charlesworth (a c. di), Cambridge Ancient History, Cambridge 1936, 404 ss.; F. De Martino, Storia della costituzione romana 4, Napoli 1974², 462 ss.; O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Roma 1975, 475; P.A. Brunt, 'Lex de imperio Vespasiani', in JRS. 67, 1977, 95 ss.; F. Lucrezi, Aspetti giuridici del principato di Vespasiano, Napoli 1995; G. Purpura, Sulla tavola perduta della 'Lex de auctoritate Vespasiani', in AUPA. 45.2, 1998, 413 ss.; X. López Pérez, El poder del príncipe en Roma: La 'lex de imperio Vespasiani', Valencia 2006; D. Mantovani, Le clausole 'senza precedenti' della 'Lex de imperio Vespasiani', in L. Labruna, M.P. Baccari, C. Cascione (a c. di), Tradizione romanistica e Costituzione 2, Napoli 2006, 1035 ss.; M. Malavolta, Sulla clausola discrezionale della c.d. 'lex de imperio Vespasiani', in Simblos. Scritti di storia antica 5, Bologna 2008, 105 ss.; L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (a c. di), La 'Lex de Imperio Vespasiani' e la Roma dei Flavi, Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008, Roma 2009, con saggi di L. Capogrossi Colognesi (La fisionomia del potere nell'età dei Flavi. 3 ss.), D. Mantovani (Lex 'regia' de imperio Vespasiani: il 'vagum imperium' e la legge costante, 125 ss.), F. Lucrezi (Il mito della Lex de imperio Vespasiani, 157 ss.), C. Lanza ('Sovranità', poteri e Lex de imperio Vespasiani, 167 ss.), M. Pani (L'imperium' del Principe, 187 ss.), C. Venturini (Note in tema di 'lex de imperio Vespasiani' e trasfigurazioni successive, 20 ss.), L. De Giovanni (Il Principe e la legge: dalla 'lex de imperio Vespasiani' al mondo tardo antico, 219 ss.); P. Buongiorno, Idee vecchie e nuove in tema di 'lex de imperio Vespasiani', in Athenaeum 100, 2012, 513 ss.; K. Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication, Oxford 2016; Id., s.v. Lex de imperio Vespasiani', in Oxford Classical Dictionary, [23 maggio 2019] [on line] https://oxfordre. com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-8283 [21 maggio 2020].

¹⁰ Viene così a ricostruirsi, in qualche modo, quel rapporto di mandato che l'epoca repubblicana conosceva tra gli universi cives e i magistrati cittadini (cfr., sul punto, M.P. Baccari, All'origine della sinfonia di 'sacerdotium' e 'imperium': da Costantino a Giustiniano, in Diritto@Storia 10, 2011-2012, 1 ss.). Sull'importanza delle masse in termini politici è stato annotato: «per vari anni il ruolo della folla è stato trascurato, o meglio oscurato dall'autorità di Ronald Syme e del suo metodo prosopografico. Concentrandosi sulle élite e studiando le biografie di personaggi noti e meno noti allo scopo di evidenziarne le reti di sociabilità, Syme ha più che ridimensionato la complessa interazione tra l'aristocrazia e i soldati, senza dimenticare i veterani e le loro rivendicazioni. Arnaldo Momigliano, uno dei primi e più acuti recensori della Rivoluzione romana, aveva già individuato il punto debole di questo approccio: insistere sulle aristocrazie significava di fatto trascurare gli eroi segreti, in special modo il popolo e i soldati. Sosteneva giustamente Momigliano che il passaggio al principato romano non si doveva tanto a quei personaggi a cui si può dedicare una voce della Realenzyklopädie, bensì alle masse anonime di oscuri italici e provinciali, veri protagonisti della rivoluzione romana». (G. Traina, Politica-spettacolo nella tarda repubblica romana, in Mediterraneo antico. Economia, società, culture 21, 2018, 299, a cui si faccia riferimento anche per l'apparato bibliografico complessivo).

ceps passò attraverso l'attribuzione alla sua persona della titolarità *privatim* degli auspici e, quindi, di un privilegio che attingeva al sacro, riflesso di quello goduto dai *patres* che sedevano nel senato delle origini e che consentiva loro, malgrado la periodica investitura di un *rex*, di restare gli effettivi protagonisti del governo della città¹¹.

Il potenziale carismatico derivante dall'interpretazione dei segni divini – e da altre tradizioni religiose – venne sfruttato al massimo grado nella costruzione dell'immagine 'mistica' dell'imperatore, quale «capo provvidenziale, circondato di valorizzazioni sacerdotali e astrali, creatore di ordine e di prosperità, fortunato nelle sue imprese»¹².

Sia che la massima autorità volesse accreditarsi come espressione della cittadinanza, sia che intendesse far valere la propria aura di suggestioni, il consolidamento del consenso verso la sua persona, su cui faceva perno la sopravvivenza degli assetti istituzionali venutisi a creare con l'implosione della repubblica propriamente intesa, riposava sul contatto con la popolazione.

Attestazioni in questo senso provengono dalle narrazioni degli *adventus* imperiali presso le comunità locali. Eventi simili rispondevano ad un solenne cerimoniale a cui erano chiamati ad assistere e partecipare in modo corale non solo i magistrati o i delegati romani che risiedevano in quei luoghi ma l'intera cittadinanza. Le vie del centro urbano, riccamente addobbate, ospitavano cortei accompagnati da urla di giubilo ed acclamazioni; si programmavano sacrifici presso i principali edifici di culto; erano celebrati giochi e spettacoli¹³. Si tratta-

¹¹ Cfr. V. Mannino, Sovranità e governo misto: riflessioni su due 'modelli' di organizzazione del potere, in L. Vacca (a c. di), Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi, Convegno ARISTEC, Roma, 20 febbraio 2012, Napoli 2016, 93 ss., con bibliografia.

¹² E. Bianchi, *Augusto e l'utilizzazione carismatica delle tradizioni religiose. Una contestualiz- zazione frammentaria*, in G. Negri, A. Valvo (a c. di), *Studi su Augusto in occasione del XX centena- rio della morte*, Torino 2016, 36. Allo stesso saggio può farsi riferimento per una rassegna di eventi prodigiosi e segni celesti riguardanti l'epoca augustea interpretati in funzione propagandistica.

¹³ P. Dufraigne, 'Adventus Augusti Adventus Christi', recherché sur l'exploitation idéologique et littéraire d'un ceremonial dans l'Antiquité, Parigi 1994; S. Benoist, Le retour du prince dans la Cité (juin 193-juillet 326), in CCG. 10.1, 1999, 149 ss.; C. Badel, 'Adventus et salutatio', in A. Bérenger, É. Perrin-Saminadayar, Les entrées royales et impériales, Parigi 2009, 157 ss.; S. Benoist, Rome, le prince et la Cité: Pouvoir impérial et cérémonies publiques (ler siècle av. - début du IVe siècle ap. J.-C.), Parigi 2005; C. Klose, A Farewell to Methods? Imperial 'adventus-scenes' and Interpretations of Roman Historical Reliefs, in C. Klose, L.C. Bossert, W. Leveritt (a c. di), Fresh Perpectives on Graeco-Roman Visual Culture. Proceeding of an International Conference at Humbolt-Universität, Berlin, 2^{nd-3rd} September 2013, Berlino 2015, 99 ss.; J.A. Latham, Performance, Memory, and Processions in Ancient Rome: The 'Pompa Circensis' from the Late Republic to Late Antiquity, Cambridge 2016; F. Guidetti, I rituali di 'adventus' in epoca tetrarchica: per la ricostruzione di un evento cerimoniale tardoromano, in W. Eck, S. Puliatti (a c. di), Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero, Pavia 2018, 235 ss.

va, insomma, di occasioni di grande festa, temperate in parte dai sovrani cristiani, di cui l'imperatore si serviva per trasmettere ai sudditi i tratti maggiormente significativi della sua personalità, affinché quelli potessero derivarne sensazioni positive e convincersi, anzitutto sul piano emotivo, che le redini dello stato fossero tenute dall'uomo giusto¹⁴.

È evidente, però, che il *princeps* non potesse palesarsi, sia pure per brevissimi scorci di tempo, in ogni parte del vasto territorio imperiale.

Se il legame quotidiano tra il popolo e la sua guida non poteva basarsi sull'incontro diretto, erano i simulacri dell'imperatore a surrogarne la presenza, come una sorta di strumento in grado di procurargli ubiquità¹⁵. I gruppi scultorei che lo ritraevano ne facevano una figura costantemente presente nella vita del cittadino, come simbolo dello stato, a presidio del corretto funzionamento degli apparati pubblici e, più in generale, del regolare svolgimento degli affari quotidiani¹⁶. I rispetti che si sarebbe dovuto tributare al regnante, erano quindi indirizzati ai manufatti che ne replicavano le fattezze, compresi i discorsi di elogio, recitati come se l'eminente destinatario fosse presente ad ascoltarli¹⁷.

L'affermarsi del fenomeno non costituì una novità assoluta nell'ambito delle strategie di comunicazione adottate dalle *élites* romane.

In età repubblicana, la valenza paradigmatica dei *mores maiorum*, nei quali le famiglie riconoscevano il proprio elemento identitario, comportava che le immagini degli antenati e la commemorazione delle loro virtù svolgessero un ruolo essenziale nel dimostrare pubblicamente attitudine al comando¹⁸, almeno

¹⁴ P. Porena, *Forme di partecipazione politica cittadina e contatti con il potere imperiale*, in F. Amarelli (a c. di), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma 2005, 25 s.

¹⁵ Fronto ad M. Caes. 4.12.4: [...] Scis, ut in omnibus argentariis mensulis perguleis taberneis protecteis vestibulis fenestris usquequaque, ubique imagines vestrae sint volgo propositae, male illae quidem pictae pleraeque et crassa, lutea immo Minerva fictae scalptaeve; cum interim numquam tua imago tam dissimilis ad oculos meos in itinere accidit, ut non ex ore meo excusserit iactum osculei et savium.

¹⁶ L. Barbarino, Luoghi, forme e interpreti del culto imperiale nelle province di area renano-danubiana, in Ocnus. Quaderni della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 23, 2015, 157.

¹⁷ Esemplare sembra il panegirico pronunciato, nell'anno 501 o 502 d.C., dal retore Procopio nel teatro di Gaza per l'imperatore Anastasio (Proc. Gaz. *Pan. Anast.* 29). L'occasione era offerta dalla dedica di una statua del sovrano. Nel prendere la parola di fronte alla folla dei suoi concittadini che si accalcava intorno all'effigie regale, mostrandole il dovuto rispetto, quegli si mostra consapevole di «ricevere l'imperatore stesso attraverso la sua immagine», confermando che questa ne facesse in tutto le veci. Sui rapporti tra panegirici e statuaria cfr. I. Tantillo, *Panegirici ed altri 'elogi' nelle città tardoantiche*, in G. Urso (a c. di), '*Dicere Laudes': elogio, comunicazione, creazione del consenso. Atti del Convegno della Fondazione Canussio a Cividale del Friuli, Settembre 2010*, Pisa 2011, 337 ss.

¹⁸ Le effigi dei *maiores* fungevano così da 'figure del ricordo', suscettibili di ispirare, con la

fino a quando la scena politica non fu occupata dagli *homines novi*, privi di *exempla* familiari ed interessati, quindi, a far valere esclusivamente le proprie qualità individuali.

loro concretezza, l'adozione di comportamenti esemplari da parte di chi vi si imbattesse (I. Assmann, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Torino 1997, 13 ss.). Destinata a perpetuare la memoria dei trapassati è stata ritenuta la prassi rituale del ius imaginum, connotata da implicazioni non solo giuridiche ma anche storiche, antropologiche e religiose. Delle notizie disponibili in argomento, tutte rinvenibili in ambito letterario, quella di Polibio (6.53) si segnala per l'elevato grado di dettaglio. Lo storico di lingua greca riferisce che, in occasione delle esequie di un romano illustre, la salma veniva condotta presso i rostri nel foro e, alla presenza del populus, un figlio in età pubere del defunto o, in mancanza, il parente più prossimo, dalla tribuna ne ricordava i meriti e le gesta. Quindi, veniva prodotta un'immagine in cera del trapassato, che ne riprendeva le sembianze, destinata a essere conservata in un sacrario posto nel luogo più in vista della casa. Le maschere prodotte, oltre che ricevere onori in occasione di sacrifici pubblici, venivano indossate da membri della famiglia che avessero una corporatura simile al soggetto ritratto, per prendere parte alle cerimonie funebri di altri congiunti. Dell'usanza vi è traccia in almeno tre luoghi dell'opera ciceroniana (Verr. 2.5.14.36, Pro Rab. Post. 7.16, De Leg. Agr. 2.1.1). La tematica è stata di recente oggetto di analisi in F.P. Casavola, D. Annunziata, F. Lucrezi, Isola Sacra. Alle origini della famiglia, Napoli 2019, e segnatamente nei saggi di F.P. Casavola, Isola sacra. Alle origini del diritto (17 ss.) e D. Annunziata, Immagini sacre. Alle origini della 'patria potestas' (35 ss.), in cui la memoria familiare, unitamente all'eredità magico-sacrale-religiosa che l'accompagna, non solo diviene elemento di distinzione tra nuclei di popolazione ma modella anche le gerarchie tra consanguinei. Sempre in argomento, v. pure Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht I, Leipzig 1887, 442; R. Bianchi Bandinelli, Archeologia e cultura, Roma 1979, 172 ss.; H. Blümner, Die römischen Privataltertümer, München 1911, 493 ss.; A.N. Zadoks-Josephus Jitta, Ancestral Portraiture in Rome and the Art of the last Century of the Republic, Amsterdam 1932, 97 ss.; R. West, Römische Porträt-Plastik, München 1933, 32 ss.; O. Vessberg, Studien zur Kunstgeschichte der Römischen Republik, Lund 1941, 42 s. e 194 s.; T. Hölscher, Die Anfänge der römischen Repräsentationskunst, in MDAI. (Römische Abteilung) 85, 1978, 325 ss.; J.P. Rollin, Untersuchungen zu Rechtsfragen römischer Bildnisse, Bonn 1979, 8 ss.; G. Lahusen, Untersuchungen zur Ehrenstatue in Römischen Leterarische und epigraphische Zeugnisse, Roma 1983, 113 ss.; T. Hölscher, Zum römischen Bildnisrecht, in Labeo 31, 1985, 308 ss.; F. Lucrezi, 'Ius imaginum', 'nova nobilitas', in Labeo 32, 1986, 131 ss.; F. Dupont, Les morts et la mèmoire: le masque funèbre, in Id. (a c. di), La mort, les morts et l'au-delà dans le mond romain, Caen 1987, 167 ss.; H.I. Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, Oxford 1996, 91 ss.; E Montanari, 'Imagines maiorum', in Studi e materiali di storia delle religioni 70, 2004, 5 ss.; C. Fayer, La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquarii. 'Sponsalia', matrimonio, dote, Roma 2005, 501; Ch. Badel, La Noblesse de l'Empire romain. Les masques et la vertu, Seyssel 2005, 31 ss.; G. De Sanctis, 'Mos', 'imago', 'memoria'. Un esempio di come si costruisce la memoria culturale a Roma, in S. Botta (a c. di), Abiti, corpi, identità: significati e valenze profonde del vestire, Firenze 2009, 123 ss.; E. Montanari, 'Fumosae imagines'. Identità e memoria nell'aristocrazia repubblicana, Roma 2009; L. Kofanov, Origini e sviluppi del concetto di 'persona' nella Roma repubblicana, in Diritto@Storia 9, 2010, 1 ss.; G. Pucci, Ritratto, monumento e memoria nella cultura di Roma antica, in G. Di Giacomo (a c. di), Volti della memoria, Milano - Udine 2012, 209 ss.; G. Purpura, Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. 'Missorium' di Teodosio, in AUPA. 59, 2016, 5 ss.

La ritrattistica imperiale non cessò di rivestire una funzione celebrativa al servizio delle strategie comunicative del potere¹⁹.

Ciascuna riproduzione delle fattezze dell'imperatore era realizzata facendo ricorso a prototipi approvati preventivamente. I modelli in uso, in base alla maggiore o minore sottolineatura di lineamenti e movenze, si proponevano di trasmettere all'osservatore attitudini e propensioni del soggetto rappresentato, divenendo espressione programmatica di un determinato stile di governo²⁰. Ad essi si attribuiva il compito di segnalare plasticamente la primazia politico-istituzionale del *princeps* in misura almeno pari a quanto era in grado di fare l'onomastica²¹.

Più in generale, la costruzione o distruzione di statue fungeva da indicatore delle alterne fortune di imperatori, alti funzionari e membri della casa imperiale²², in un avvicendarsi di posizioni che trovava espressione nella pratica per

¹⁹ Su un piano diverso, ma complementare, almeno stando a qualche motivo di fondo rinvenibile in C. 1.24.3, potrebbe collocarsi il problema della fruizione collettiva di opere monumentali realizzate in luoghi pubblici su iniziativa privata, profilo che, similmente a quello della tutela dell'immagine del princeps, viene a trovarsi in relazione dialettica con quello dell'appartenenza proprietaria. La questione fa perno sulla pratica della dicatio, ai cui contenuti sono stati dedicati ampi studi, anche nel raffronto con l'istituto omonimo conosciuto dagli ordinamenti moderni e contemporanei. Per una bibliografia minima in tema, v. F. Musumeci, 'Statuae in publico positae', in SDHI. 44, 1978, 191 ss.; G. Impallomeni, La 'dicatio ad patriam' del cavallo ligneo nella Sala della Regione, in Padova e il suo territorio 27, 1990, 12 s.; S. Settis, Il patrimonio artistico tra scienza e politica: Europa e Italia, in Kunst + Architektur in der Schweiz 59, 2008, 27 ss.; S. Settis, La tutela del patrimonio culturale, in Dizionario di Storia, Roma 2011, [on line] http:// www.treccani.it/enciclopedia/la-tutela-del-patrimonio-culturale %28Dizionario-di-Storia%29/ [26 giugno 2020]; A. Saccoccio, La tutela dei beni comuni. Per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle 'res communes omnium' e delle 'res in usu publico', in Diritto@Storia 11, 2013, 1 ss.; S. Randazzo, I beni e la loro fruizione, fra pubblico e privato: a proposito della 'dicatio ad patriam', in L. Gagliardi (a c. di), Antologia giuridica romanistica ed antiquaria II, Milano 2018, 347 ss.; L. Solidoro, Politiche e soluzioni normative del patrimonio culturale nell'impero romano, in G.M. Esposito, F. Fasolino (a c. di), Cura e tutela dei beni culturali, Padova 2020, 59 ss., in part. 78 ss.

²⁰ D. Boschung, *Autorappresentazione e propaganda. L'esempio del ritratto imperiale*, in J. Arce, E. Ensoli, E. La Rocca (a c. di), *'Hispania Romana'*, da terra di conquista a provincia dell'impero, Roma 1997, 239 ss.

²¹ Così dovette essere, ad esempio, per l'assunzione del *cognomen 'Augustus'* da parte di Ottaviano. Sul punto, v. V. Mannino, *Considerations about the basis of Octavian's power*, in A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castan Pérez-Gómez (a c. di), *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, Madrid 2016, 527 ss.

²² Sulla damnatio memoriae si segnalano, per tutti, gli studi di F. Vittinghoff, Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur 'damnatio memoriae', Berlin 1936; G. Sautel, Usurpation de pouvoir impérial dans le monde romaine et 'rescissio actorum', in Studi in onore di P. De Francisci III, Milano 1956, 461 ss.; C.W. Hedrick jr., History and Silence. Purge and Rehabilitation of Memory in Late Antiquity, Austin 2000, 89 ss.; G. Giliberti, La memoria del

cui gli ultimi ad entrare in carica erano soliti inserire la propria immagine in cicli scultorei precedenti, quando avessero interesse a trasmettere l'idea di una continuità della dinastia²³.

Talvolta, in modo del tutto strumentale, in una scultura trovavano materializzazione singolari presagi. In argomento, risulta paradigmatica la vicenda relativa alla statua equestre di Settimio Severo nel Foro di Roma, i cui contenuti tradiscono l'intenzione di rassicurare circa la legittimità della sua ascesa al potere. La collocazione dell'opera sarebbe intervenuta dopo un presagio onirico raccolto dallo stesso imperatore: un sogno in cui, proprio dove sarebbe stato posizionato il monumento, veniva preso in groppa dal medesimo destriero che poco prima aveva disarcionato il suo predecessore Pertinace nei pressi dei comizi²⁴.

Agli accorgimenti adottati sul piano iconografico corrispose, in ambito politico, la sempre più marcata sovrapposizione tra lo stato e la persona dell'imperatore di cui si ha testimonianza significativa nel contesto della repressione criminale.

Quale indizio della trasformazione di cui si discute pare potersi proficuamente assumere l'evoluzione subita dalla sfera di applicazione del *crimen maiestatis*.

La figura, originariamente, doveva costituire una proiezione dell'arcaica *perduellio*, intesa come violazione del dovere di lealtà verso le divinità della *civitas* e le sue istituzioni. In epoca repubblicana, anche in funzione anti-tribunizia, assorbì nel proprio ambito di rilevanza gli abusi di potere perpetrati dai magi-

principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia, Torino 2003, 55 ss.; E.R. Varner, Mutilation and Transformation. 'Damnatio memoriae' and Roman Imperial Portraiture, Leiden - Boston 2004, 1 ss.; H.I. Flower, The Art of Forgetting. Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture, Chapel Hill 2006, 17 ss.; F. Amarelli, 'Itinera ad principatum'. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni, Napoli 2010, 133 ss.; F. Gresshake, 'Damnatio memoriae'. Ein Theorieentwurf zum Denkmalsturz, München 2010, 7 ss.; F. Krüpe, Die 'Damnatio memoriae'. Über die Vernichtung von Erinnerung. Eine Fallstudie zu Publius Septimius Geta (198-211 n. Chr.), Gutenberg 2011, 9 ss.; E. Bianchi, Il senato e la 'damnatio memoriae' da Caligola a Domiziano, in Politica antica 4, 2014, 33 ss. Sempre in argomento, vale segnalare la persuasiva interpretazione per cui, traendo spunto da SHA. Comm. 18.1-20.5 e Dio Cass. 74[73].2.2, la distruzione o vandalizzazione di statue di imperatori damnati potesse talora valere quale surrogato delle violenze e sevizie che si sarebbero volute dirigere alla salma dell'interessato: «Nell'immaginario collettivo, l'opera che ritrae il principe si confonde con quest'ultimo, si da subire essa stessa quanto il corpo del medesimo avrebbe dovuto patire oppure già sofferto [...]» (Scevola, Usi e abusi del corpo cit. 443).

²³ M. Cadario, Storie di statue. Aspetti delle strategie e forme di rappresentazione imperiale nel III secolo d.C., in E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco (a c. di), L'età dell'angoscia. Da Commodo a Diocleziano (180 – 305 d.C.), Roma 2015, 85 ss.

²⁴ Hdn. 2.9.5-6.

strati che arrecassero pregiudizio al prestigio ed al potere della comunità. Con il principato, la sua repressione si giovò delle direttive augustee contenute nella *lex Iulia maiestatis* e i suoi contorni si fecero più labili²⁵, al punto da comprendere un vasto novero di azioni ed omissioni che avessero come destinataria la persona dell'imperatore²⁶.

Indicazioni in tal senso paiono provenire dalla giurisprudenza severiana. Il noto frammento ulpianeo riportato in D. 48.4.1 pr.-2²⁷ enumera una serie di

²⁵ L'espansione delle fattispecie punibili venne operato, in non pochi casi, attraverso il ricorso all'analogia, come dimostra in Tac. *Ann.* 2.50 l'episodio delle ingiurie contro la casa imperiale proferite da Appuleia Varilla e la più tarda notazione di Modestino, alla cui stregua la lesa maestà era repressa tanto secondo il testo della legge augustea quanto in base alla sua interpretazione analogica (D. 48.4.7). Sull'argomento, di recente, v. M. Scognamiglio, *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege'*, in L. Solidoro (a c. di), *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino 2016, 137 ss.

²⁶ Sulla figura criminosa e la sua evoluzione, v. P.M. Schisas, Offences against the State in Roman Law and the Courts Which Were Competent to Take Cognisance of Them, London 1926; B. Kübler, s.v. Maiestas, in Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 14.1, Stuttgart 1928, 554 ss.; C.W. Chilton, The Roman Law of Treason under the Early Principate, in JRS. 45, 1955, 73 ss.; H. Drexler, 'Maiestas', in Aevum 30, 1956, 195 ss.; J.D. Allison, J.E. Cloud, The 'Lex Iulia Maiestatis', in Latomus 21, 1962, 711 ss.; J.D. Cloud, The Text of Digest XLVIII, 4. 'Ad Legem Iuliam Maiestatis', in ZSS. 80, 1963, 206 ss.; F.S. Lear, 'Crimen Laesae Maiestatis' in the 'Lex Romana Visigothorum', in Id., Treason in Roman and Germanic Law. Collected Papers, Austin 1965, 108 ss.; R.A. Bauman, Some Problems of the Lex Quisquis, in Antichthon 1, 1967, 49 ss.; Id., The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate, Johannesburg 1970; Id., 'Impietas in Principem' cit.; Id., 'Maiestatem populi Romani comiter conservanto', in Acta Iuridica 36, 1976, 19 ss.; G. Bassanelli Sommariva, C. Th. 9.5. ad legem Juliam maiestatis, in BIDR. 86-87, 1984, 95 ss.; L. Solidoro Maruotti, La disciplina della 'lesa maestà' tra tardoantico e medioevo, in Ead., Profili storici del delitto politico, Napoli 2002, 9 ss.; Ead., La disciplina del 'crimen maiestatis' tra Tardo Antico e Medioevo, in C. Cascione, C. Masi Doria (a c. di), Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche, Napoli 2002, 361 ss.; P. Garbarino, Appunti sulla 'lex quisquis' (CTh. 9,14,3), in BIDR. 107, 2013, 137 ss.; L. di Cintio, 'Pater patriae' e 'maiestas': un possibile nuovo modello normativo, in Iura & Legal Systems 6, 2019, 2, 9 ss.

²⁷ D. 48.4.1 pr.-2 (Ulp. 7 de off. proc.): Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur. 1. Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat: 2. Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit: aut qui exercitum deseruit vel privatus ad hostes perfugit: quive sciens falsum conscripsit vel recitaverit in tabulis publicis: nam et hoc capite primo lege maiestatis enumeratur.

atti eversivi compiuti da privati cittadini o titolari di cariche pubbliche ritenuti meritevoli di sanzione quali offese alla *maiestas*. Taluni di essi sono oggetto di repressione in quanto realizzati *iniussu principis*, altri perché contrari agli interessi del *populus Romanus* o *contra rem publicam*. La sostanziale equiparazione tra i richiami alla volontà dell'imperatore e quelli all'integrità *res publica*, che il frammento opera nel definire l'ambito delle condotte sanzionate, segnala l'intervenuta commistione tra queste due realtà²⁸. La sovrapposizione tra i due piani fu tale che di lesa maestà potesse essere chiamato a rispondere anche chi recasse oltraggio anche soltanto ai monumenti imperiali²⁹.

²⁸ Sulle problematiche interpretative poste dal testo del giurista severiano e i sospetti di manipolazione v. Solidoro Maruotti, *La disciplina della 'lesa maestà'* cit. 9 ss.

²⁹ D. 48.4.4.1 (Scaev. 4 reg.): Hoc crimine liberatus est a senatu, qui statuas imperatoris reprobatas conflaverit. D. 48.4.5 pr.-2 (Marcian. 5 reg.): Non contrahit crimen maiestatis, qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit. 1. Nec qui lapide iactato incerto fortuito statuam attigerit, crimen maiestatis commisit: et ita Severus et Antoninus Iulio Cassiano rescripserunt. 2. Idem Pontio rescripsit non videri contra maiestatem fieri ob imagines Caesaris nondum consecratas venditas. D. 48.4.6 (Venon. 2 de iudic. publ.): Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint aliudye auid simile admiserint, lege Iulia maiestatis tenentur. Gli escerti riportati, per i toni che li caratterizzano, non paiono ospitare mere elucubrazioni ma si incaricano di dirimere fattispecie che, nella prassi, dovevano venire all'attenzione con discreta frequenza, suscitando valutazioni discordanti. Sappiamo, ad esempio, che l'imperatore Tiberio, contro il parere di Ateio Capitone, non consentì che si procedesse per lesa maestà nei confronti del cavaliere romano Quinto Ennio, a cui si contestava di aver trasformato una statua del princeps in oggetti di argento di uso comune (Tac. Ann. 3.70). Al Concilio di Tiro del 335 d.C., invece, Atanasio di Alessandria, vescovo e teologo nonché Papa della Chiesa copta, fu vittima di un tentativo di discredito perpetrato indicandolo come promotore, nei confronti di un presbitero, della falsa accusa di aver tirato pietre contro un monumento imperiale (Sozomen Historia ecclesiastica 2.25). È quindi presumibile che la cancelleria imperiale fosse periodicamente sollecitata a tracciare un discrimine tra azioni consentite e condotte da reprimere. Anzi, una prassi del genere appare più che probabile quando si prenda atto dell'assenza, nelle fonti romane, di un esplicito riferimento al principio nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (Cfr. M. Scognamiglio, 'Nullum crimen sine lege': origini storiche del divieto di analogia in materia criminale, Salerno 2009, nonché Ead., Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege', in L. Solidoro [a c. di], Regole e garanzie nel processo criminale romano, Torino 2016, 137 ss.). I confini delle figure criminose, piuttosto che per mezzo di norme generali ed astratte, finivano inevitabilmente per essere tracciati dall'autorità nel momento in cui procedeva in concreto all'esame delle singole fattispecie. Proprio sul problema della tassatività della norma penale in diritto romano si è espresso, da ultimo, F. Fasolino, L'evasione dalla custodia preventiva a Roma, in Index 48, 2020, 120 ss. esaminando l'elaborazione giurisprudenziale in tema di individuazione delle modalità esecutive di quel reato. Proprio in tema di maiestas, Bauman, Impietas in principem cit. 1 ss. ritiene di poter estendere l'ambito di indagine a tutte le offese, verbali e non, indirizzate all'imperatore o al suo predecessore divinizzato, come pure alla composizione o pubblicazione di libelli insultanti o diffamanti e alla profanazione delle immagini. Rimettere all'imperatore la soluzione di casi dubbi in una materia tanto sensibile, quale quella delle po-

III. Il culto delle immagini imperiali tra paganesimo e cristianesimo

Ancora in età classica, alla religione romana, salvo sporadiche eccezioni (Caligola, Domiziano) era estranea l'equiparazione dell'imperatore vivente ad un dio. Allo stesso tempo, era chiaro che il medesimo assai difficilmente potesse essere considerato alla stregua di un capo politico qualunque. Lo statuto del *princeps* restava quindi ambiguo. Una volta morto, per la sua apoteosi era richiesto l'assenso del successore al trono e del senato³⁰. Prima di allora, i gesti di venerazione, piuttosto che alla persona, erano indirizzati al suo spirito tutelare (*genius*) o all'espressione divina della sua volontà (*numen*)³¹. Solo nel tardo impero, venne a consolidarsi l'archetipo divino della potestà regale. L'assimila-

tenziali offese alla sua immagine, eliminava il rischio per il sottoposto che le decisioni assunte autonomamente risultassero sgradite. Tali sembrano le premure per le quali, sotto Traiano, Plinio addiviene ad esercitare il *ius referendi* (F. Arcaria, *Giurisdizione e processo in età traianea*, in *MEP*, 22, 2019, 223 ss.).

³⁰ Cfr., anche con riferimento all'attività edilizia sviluppata a scopo commemorativo, D. Palombi, *Roma: culto imperiale e paesaggio urbano*, in *'Sacrum facere'*. *Atti del I Seminario di Archeologia del Sacro, Trieste*, 17-18 febbraio 2012, Trieste 2014, 119 ss.

³¹ G. Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris 1966; J. Gascou, Le rescrit d'Hispellum, in Mélanges d'Archéologie et d'Histoire 79, 1967, 609 ss.; P. Veyne, L'Empire gréco-romain, Paris 2005; S. Weinstock, Divus Julius, Oxford 1971; A.D. Nock, Essays on Religion and the Ancient World 2, Oxford 1972; J. Beaujeu, Les apologistes et le culte du souverain, in W. den Boer (a c. di), Le culte des souverains dans l'Empire romain, Vandœuvres-Genève 1972, 101 ss.; F. Millar, The Emperor in the Roman World (31 BC - AD 337), Ithaca-New York 1977; J.M. Carter, Suetonius, Divus Augustus, edited with introduction and Commentarii, Bristol 1982; F. Millar, State and Subject: The Impact of Monarchy, in E. Segal, F. Millar (a c. di) Caesar Augustus. Seven Aspects, Oxford 1984; S.R.F. Price, Gods and Emperors: the Greek Language of the Roman Imperial Cult, in JHS. 104, 1984, 79 ss.; S.R.F. Price, Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge 1984; J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris 1985; D. Fishwick, The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire I-II, Leiden 1987-1992; P. Zanker, The Power of Images in the Age of Augustus, Ann Arbor 1988; J. Scheid, Romulus et ses frères, le collège des frères Arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs, Roma 1990, 275; G.W. Bowersock, The Imperial Cult: Perceptions and Persistence, in Id., Studies on the Eastern Roman Empire. Social, Economic and Administrative History, Religion, Historiography, Goldbach 1994, 171 ss.; C.J. Goddard, Les formes festives de l'allégeance au Prince en Italie centrale, sous le règne de Constantin: un suicide religieux?, in MEFRA. 114, 2002, 1025 ss.; R. Gordon, The Roman Imperial Cult and the Question of Power, in J.A. North, S.R.F. Price (a c. di), The Religious History of the Roman Empire. Pagans, Jews, and Christians, Oxford, 2011, 37 ss.; I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford 2002; W. Van Andringa, La religion en Gaule romaine. Piété et politique (Ier-IIIe siècle apr. J.-C.), Parigi 2002; D. Fishwick, Cult, Ritual, Divinity and Belief in the Roman World, Ashgate 2012; W. Van Andringa, 'M. Tullius...aedem Fortunae August(ae) solo et peq(unia) sua'. Private foundation and public cult in a Roman colony, in C. Ando, J. Rüpke (a c. di), Public and private in Ancient Mediterranean law and religion, Berlin 2015, 99 ss.

zione delle somme cariche dello stato con Giove ed Ercole non superò il piano delle mere premesse teoriche e l'uso dei *cognomina Iovius* ed *Herculius* sembrò imporsi come segnale di compartecipazione alle virtù della divinità dell'autocrate che ne faceva sfoggio³².

Anche a voler assumere posizioni possibiliste, riesce arduo stabilire in quale misura i romani, almeno per tutta l'epoca classica, giunsero a credere nella divinità del *princeps*. Come da taluni osservato, lo stesso ricorso al verbo 'credere' potrebbe non essere appropriato al contesto. Esso, infatti, presupporrebbe l'intima adesione ad una credenza e, quindi, un moto d'animo estraneo all'epoca di riferimento³³. Più consono sarebbe forse considerare gli onori tributati all'imperatore come dettati da ragioni rituali, connesse alla posizione apicale che il medesimo assumeva all'interno della società³⁴, mentre appare sinceramente eccessiva l'opinione di chi, degradando il rispetto e l'ossequio rivolto al supremo governante a 'commedia cerimoniale', è arrivato a giustificare il fenomeno con il tornaconto personale a cui avrebbe mirato il sottoposto³⁵.

Con l'avvento del cristianesimo, la sostanza di molte pratiche restò inalterata, adeguandosi alla nuova concezione della realtà del potere politico³⁶. Così, «l'idea di un imperatore-dio viene [...] sostituita, per influsso del cristianesimo, da quella più sfumata di 'eletto da Dio', una sorta di tredicesimo apostolo a capo dell'ecumene romana»³⁷.

La posizione che venne ad affermarsi circa il culto delle immagini imperiali negli ambienti cristiani, appare delineata, in tutta la sua complessità, in un trattato teologico anonimo, pervenutoci con il titolo *Consultationes Zacchaei et Apollonii* e alla cui stesura dovette presumibilmente procedersi tra la fine del IV e l'inizio del V secolo d.C., quindi in epoca assai prossima, se non contemporanea alla promulgazione di CTh. 15.4.1. I contenuti dell'opera sono esposti nella forma di un confronto di opinioni tra due personaggi fittizi, chiamati ad incarnare l'uno la posizione del cristianesimo, l'altro quella pagana. Nel discorrere di onori tributati alle statue imperiali, il cristiano Zaccheo formula un distinguo

³² A.P. Di Cosmo, *'Regalia Signa'*. *Iconografia e simbologia della potestà imperiale*, in *Porphyra* 6, Suppl. 10, 2009, 3s.

³³ S. Price, Rituals and Power: the Roman imperial cult in Asia Minor, Cambridge 1984, 11.

³⁴ D. Fishwick, *The Imperial Cult in the Latin West: studies in the ruler cult of the western provinces of the Roman Empire* 3.2, Leiden, 2002, 203. È opportuno tenere presente, richiamando R. MacMullen, *Corruption and the Decline of Rome*, New Haven 1988, 60 ss., che un rigido formalismo marcava le gerarchie sociali e i ruoli istituzionali anche a livelli inferiori rispetto all'estremo vertice della piramide del potere.

³⁵ P. Veyne, L'impero greco romano. Le radici del mondo globale, Milano 2009, 36.

³⁶ A. Brent, *The Imperial Cult & the Development of Church Order*, Leiden-Boston-Köln 1999.

³⁷ G. Ravegnani, *La corte di Giustiniano*, Roma 1989, 15.

tra il culto riservato all'imperatore quale mortale e quello riferito al suo essere divino. Quindi, sostiene che i cristiani si guardano bene dal tributare onori al sovrano invocandolo come una divinità. Essi non incensano le sue immagini né gli dedicano altari in segno di adorazione ma solo monumenti che tramandino ai posteri la memoria dei suoi i meriti³⁸.

Anche Giovanni Crisostomo segnala in modo deciso che Dio e gli imperatori devono necessariamente reputarsi meritevoli di un diverso grado di onori³⁹.

Non sfuggirà come il concetto si trovi integralmente trasfuso nell'affermazione posta in chiusura di CTh. 15.4.1 e che esplicita la *ratio* delle limitazioni decretate: *excedens cultura hominum dignitatem superno numini reservetur*. La circostanza che i commissari giustinianei espungano l'inciso riproponendo il provvedimento in C. 1.24.2 potrebbe al limite fungere da indizio del fatto che la precisazione, ad un secolo dall'intervento di Teodosio II, fosse divenuta superflua perché riproduttiva di nozioni ormai entrate a far parte del sentire diffuso.

IV. Conclusioni

Come è stato osservato, fu proprio il rifiuto del culto imperiale da parte dei seguaci di Cristo a vestire di connotazioni politiche, prima ancora che ideologiche ed etiche, il confronto fra la nuova religione e i poteri pubblici: «il Cristiano dipendeva anzitutto da Dio, e poi dall'Imperatore»⁴⁰.

Dall'impasse, quando i sentimenti anticristiani cessarono e il nuovo credo si impose ai più alti livelli di governo, si sarebbe potuti uscire soltanto rinnegando

³⁸ Consultationes Zacchaei et Apollonii 1.28, su cui v. M. Kahlos, The Emperor's New Images – How to Honour the Emperor in the Christian Roman Empire?, in Ead. (a c. di), Emperors and the Divine – Rome and its Influence, Helsinki 2016, 119 ss.

³⁹ Chrys. *Homilia de statuis* 17.3 (*Patrologia Graeca* 49, col. 173).

⁴⁰ L. Solidoro Maruotti, *La base giuridica delle persecuzioni dei cristiani*, in Ead., *Profili storici* cit. 79, con ampia bibliografia. Di interesse anche i successivi M. Sperandio, '*Nomen Christianum'*: *la persecuzione come guerra al nome cristiano*, Torino 2010; D. Annunziata, '*Nomen Christianum'*: *sul reato di cristianesimo*, in *RDR*. 14, 2014, 1 ss. L'imputazione di lesa maestà, giustificata dal disconoscimento dell'autorità imperiale, avrebbe riguardato lo stesso Gesù Cristo, stando a Lc. 23.2, 5. Sul punto, v. M. Miglietta, *Processo a Gesù tra generi letterari e 'nuove frontiere'*. *Annotazioni storico-giuridiche*, in V. Barsotti (a c. di), *Arte e diritto. Seminario conclusivo del Dottorato in Scienze Giuridiche. Firenze, 27 maggio 2016*, Sant'Arcangelo di Romagna 2017, 17 ss., in part. 24 ss. Più diffusamente sulla vicenda, v. F. Amarelli, F. Lucrezi (a c. di), *Il processo contro Gesù*, Napoli 1999 (ed. spagnola, a c. di A. e F. Fernández de Buján, *El proceso contra Jesùs*, Madrid 2002); M. Miglietta, *I.N.R.I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, Napoli 2011. Per fonti e letteratura concernente i processi subiti dai martiri, v. J.-J. Aubert, *The Setting and Staging of Christian Trials*, in F. de Angelis (a c. di), *Spaces of Justice in the Roman World*, Leiden 2010, 277 ss.

l'istituzione imperiale o rimodellando pratiche ed istituti. Ad imporsi, ovviamente, fu la seconda delle opzioni, l'unica veramente percorribile.

Ecco, allora, che l'invito alla compostezza veicolato ai *iudices* per mezzo della costituzione riportata in CTh. 15.4.1, lascia intendere che, in ragione di prassi introdotte da precedenti sovrani o per la volontà dei funzionari di compiacere il *princeps*, le manifestazioni di ossequio in occasione di cerimonie pubbliche risultassero oltremodo eccessive nelle forme e nei contenuti rispetto a quanto fosse tollerabile nel nuovo contesto culturale e religioso.

Il punto di vista del legislatore segna il compromesso tra il rischio che il culto di un mortale conduca al tradimento delle verità cristiane e la convenienza nel preservare intatta la pratica di celebrare le immagini del supremo governante quale segno di lealtà e obbedienza verso di lui. Il rispetto che viene preteso deve trovare esteriorizzazione in forme contenute e proporzionate, senza che possa ingenerarsi confusione tra ciò che spetta all'autorità secolare e quanto pertiene alla divinità⁴¹.

A prendere posizione sul punto è, significativamente, quel Teodosio II a cui si è giunti ad attribuire, sia pure con non poche incertezze e qualche doveroso distinguo, la promozione di una esperienza di codificazione con una forte matrice confessionale⁴².

Giovanbattista Greco Università degli Studi di Salerno ggreco@unisa.it

⁴¹ Sul legame particolarmente stretto tra istituzioni laiche e poteri religiosi a Roma, rispetto al quale i temi discussi nel presente lavoro si collocano in prospettiva di indubbia consonanza, si rinvia a Baccari, *All'origine della sinfonia di 'sacerdotium' e 'imperium'* cit. 1 ss.

⁴² Tra i principali fautori dell'idea si segnalano R.Th. Troplong, De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains, Paris 1868, 134 s., B. Biondi, Il diritto romano cristiano 1-3, Milano 1952-1954; E. Volterra, Intorno alla formazione del Codice Teodosiano, in BIDR. 83, 1980, 111 ss. e, tra i contemporanei, E. Dovere, Ruolo provvidenziale del Codice Teodosiano: il Natale del 438, in Id., Medicina legum II, 'Formula fidei' e normazione tardoantica, Bari 2011, 232. Guardano invece con prudenza alla possibilità che nel Codex Theodosianus possa isolarsi una marcata radice cristiana F. De Marini Avonzo, La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II, Torino 1975, 113 ss.; T. Honoré, The Making of the Theodosian Code, in ZSS. 103, 1986, 133 ss.; E. Germino, Il 'Codex Theodosianus': un codice cristiano?, in L. De Giovanni (a c. di), Società e diritto nella Tarda Antichità, Napoli 2012, 11 ss. In tema, v. anche F. Amarelli, I problemi di metodo per lo studio delle fonti relative ai rapporti tra cristianesimo e diritto romano, in A. Garzya (a c. di), Metodologie della ricerca sulla tarda antichità, Atti del Primo Convegno dell'Associazione di Studi Tardoantichi, Napoli 1989, 11 ss.; Id., Cristianesimo e istituzioni giuridiche romane: contaminazioni influenze recuperi, in BIDR. 100, 1997, 447 ss.; S. Riccobono Jr., La riflessione della scienza romanistica sul diritto romano cristiano, in Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente Mediterraneo. IX Colloquio internazionale romanistico canonistico, Città del Vaticano 1994, 219 ss.; L. De Giovanni, Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia, Roma 2007, 24 ss.